



COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

Piano di revisione ordinaria delle partecipate
anno 2023

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____

I - Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La revisione ordinaria delle partecipazioni è prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito, per brevità, TU), come modificato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento dei piani precedenti, a partire dal Piano straordinario di razionalizzazione del 2017, approvato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016.

L'articolo 20 del TU stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 175/2016, i piani devono essere trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna *“categoria”* tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i *“requisiti”* di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni possono detenere solamente quote del capitale di società recanti ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Principio generale della funzionalizzazione, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

In merito a quest'ultimo aspetto, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in diverse occasioni (da ultima la sezione Piemonte, con la deliberazione n. 5/2016), hanno chiarito che: *“Il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali.”* (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 5/2016)

“Circa i presupposti necessari al mantenimento delle partecipazioni, la Sezione, nella deliberazione n. 124/2011/PAR (confermata da successive pronunce), ha precisato che se l'attività riguarda la produzione di beni e servizi “non inerenti” (ossia non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali) la partecipazione è interdetta, con conseguente obbligo di alienazione a terzi

secondo procedure di evidenza pubblica. Laddove, invece, si tratti di società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale o funzioni di committenza ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 (eccezioni normativamente previste), la partecipazione è consentita ex lege, purché nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente. Pertanto, la più volte citata valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi da parte delle società pubbliche con il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie è stata limitata, nella sostanza, alle c.d. "società strumentali" (che erogano attività rivolta agli stessi enti azionisti, con funzione di supporto alle amministrazioni; si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766, oltre che, per esempio, alle Deliberazioni della Sezione n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR)." (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lombardia, deliberazione n. 424/2015)

Le "categorie", previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 del predetto articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “*deve essere analiticamente motivato*”. Attraverso tali motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: “*L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*”.

All'atto della ricognizione ordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017.

L'articolo 20 impone, infatti, la dismissione:

1. delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
2. delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
3. delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
4. delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
5. delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
7. nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

L'attività di revisione delle partecipate è stata avviata con il "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015. I commi 611 e 612 dell'art.1 della legge 190/2014 prevedevano, infatti, l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, stabiliva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 1° aprile 2015 con deliberazione n. 14.

Il Piano 2015 è stato successivamente trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione del Veneto.

2. Il Piano di razionalizzazione del 2016, 2017, 2018, 2019 e successivi

L'attività di monitoraggio delle partecipate è proseguita, poi, con la revisione straordinaria adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 31 ottobre 2017 e con le revisioni ordinarie del 2018, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 28 dicembre 2018 e del 2019, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 44 del 17 dicembre 2019. Analoghe attività sono state poi esperite nel 2020, 2021 e 2022.

PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2023

II - Le partecipazioni detenute dal Comune di Pontecchio Polesine

PREMESSA

Si precisa innanzitutto che la revisione ordinaria di cui all'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 deve riguardare *“le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni”*.

L'art. 2 del citato decreto definisce la nozione di “partecipazione”, stabilendo in particolare, al comma 1, lett. f), che con tale termine la normativa in questione fa riferimento alla *“titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*. Pertanto, la ricognizione ha per oggetto solamente le partecipazioni di natura societaria. Siffatta conclusione è supportata anche dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, il quale nel definire l'ambito di applicazione del decreto legislativo stabilisce che: *“Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*.

Si richiamano, poi, le linee guida elaborate dalla Sez. Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19/2017, e quelle emanata dal Ministero dell'economia e finanza, che costituiscono il faro in grado di guidare la ricognizione delle società partecipate.

Secondo la Sezione autonomie della Corte dei conti, il processo di razionalizzazione deve rappresentare *“il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni”*, per una maggiore responsabilizzazione degli enti locali tenuti *“a proceduralizzare ogni decisione in materia”*, non solo in fase di acquisizione delle partecipazioni ma *“anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento”*.

I Giudici contabili ritengono che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, *“sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio”*, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione. Di conseguenza, è rimasto confermato l'orientamento normativo che affida all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità.

Le amministrazioni in particolare devono nello specifico:

- in primo luogo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, quali: stretta necessità della società rispetto alle finalità dell'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4 del TU;
- in secondo luogo, precisare se ricorrono, o meno, le situazioni di criticità elencate dal comma 2 dell'articolo 20: limiti di fatturato, ridotto numero di dipendenti, attività analoghe a quella di altre società e organismi, perdite reiterate nel quinquennio, necessità di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione.

Secondo la Sezione delle Autonomie poi *“nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata”*.

Si intende poi specificare, sempre in via di premessa, che non rientrano nel piano di razionalizzazione gli enti di seguito indicati, a cui il Comune partecipa direttamente ed in forza di norma di legge, in quanto non costituiti con forma societaria:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Consorzio per lo Sviluppo Economico del Polesine | quota dello 0,35% |
| 3. Consiglio di Bacino Polesine | quota dello 0,38% |
| 4. Consiglio di Bacino Rovigo | quota dello 0,41% |

L’oggetto della ricognizione di cui all’art. 20 d. lgs. 175/2016 è costituito dalle seguenti partecipazioni societarie dirette:


- | | |
|---|----------------------|
| 1 Acquevenete S.p.a. | quota dello 0,31% |
| 2 Azienda Servizi Strumentali S.r.l. | quota dello 0,09% |
| 3 Ecoambiente srl | quota dello 0,50% |
| 4 Attiva S.p.a. in liquidazione | quota dello 0,00003% |

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie indirette, verranno ricomprese nella ricognizione solamente quelle detenute tramite società o altri organismi su cui il Comune esercita il controllo, in quanto, come chiarito anche dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 19/2017, l’attività ricognitoria interessa solamente le partecipazioni indirette definite dall’art. 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 175/2016 ovvero *“la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

La nozione di controllo è definita dal medesimo decreto all’art. 2, comma 1, lett. b), come *“la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Alla luce di queste considerazioni le uniche partecipazioni indirette che potrebbe essere incluse nella ricognizione ordinaria sono quelle detenute da Acquevenete spa nei confronti della quale i comuni soci esercitano un “controllo analogo congiunto”, tuttavia, come già verificato nel corso del 2018, tale controllo non consente financo d’incidere effettivamente sull’assetto delle partecipazioni detenute dalla società e disporre la dismissione delle stesse. Si ritiene, conseguentemente, che in concreto non sussista il requisito di cui all’art. 2 sopra citato.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI



III - Le partecipazioni dirette


Acquevenete S.P.A.

(P.I. 00064780281)

Dati societari

Il Comune detiene una partecipazione diretta in Acquevenete spa costituita da 599.970,00 azioni ordinarie pari a nominali € 599.970,00 (0,31%)

L'azionariato della società è costituito dai comuni della provincia di Rovigo e di Padova e sintetizzabile come segue:



La società nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque Spa in Centro Veneto Servizi Spa.

L'Amministrazione comunale, assieme agli altri comuni soci, ha deciso di procedere alla razionalizzazione della partecipazione ed, in particolare, di fonderla per incorporazione in altra società che svolge analoga attività.

Pertanto, con riferimento, alla lettera g) del sopra citato art. 20 del T.U., ovvero sulla necessità di aggregazione della società in altre società, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 24 maggio 2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Polesine Acque spa nella società Centro Veneto Servizi S.p.a., la quale, in forza di convenzione ventennale sottoscritta con il competente Consiglio di Bacino in data 10 aprile 2006, gestisce in house il servizio idrico integrato nei Comuni compresi nel confinante A.T.O. Bacchiglione.

Il 9 agosto 2017 l'assemblea straordinaria dei soci di Polesine Acque spa ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella società Centro Veneto Servizi spa, la quale al termine della fusione ha mutato la propria denominazione in Acquevenete S.p.a..

La fusione è stata completata in data 9/11/2017.

Per effetto della fusione sono stati acquisiti dalla società tutti i rapporti attivi e passivi in precedenza facenti capo agli altri due Enti.

In relazione agli strumenti finanziari si precisa che:

- 1) per quanto riguarda Centro Veneto Servizi S.p.A. va rilevato che tale società ha emesso, in data 3 luglio 2014, un prestito obbligazionario (mini bond) di 29,1 mln di euro, quotato sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana e, con secondo passaggio, quotato alla Borsa del Lussemburgo (Viveracqua Hydrobond I).
- 2) in riferimento in particolare alle operazioni compiute da Polesine Acque Spa, si specifica che con verbale del C.d.A. n. repertorio 2968 del 30/11/2015 (n. 2197 di raccolta del notaio Loretto dr. Stefano di Bassano del Grappa, ivi registrato il 09/12/2015 al n. 10371 serie IT) la società ha deliberato l'operazione, mediante emissione di prestito obbligazionario non convertibile con scadenza legale al luglio 2034, per un importo in linea capitale di € 12.000.000,00, destinato alla quotazione sul mercato EXTRAMOT – SEGMENTO PROFESSIONALE.

Il Comune esercita, ai sensi dello statuto e della convenzione stipulata ex art. 30 del decreto legislativo 267/2000, con gli altri soci, un "controllo analogo congiunto" sulla società.

La società è a totale capitale pubblico e gestisce in house il Servizio Idrico Integrato nel territorio dei soci fino alla data del 31.12.2038.

Di seguito sono riportati i principali dati societari:

Data atto di costituzione: 26/11/1993

Capitale sociale: € 258.398.589,00 interamente versato

Inizio attività: 26/11/1993

Attività esercitata nella sede legale: gestione di tutte le fasi del ciclo completo dell'acqua, produzione, potabilizzazione, distribuzione, raccolta e depurazione nell'intero ambito territoriale; installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici, impianti idrosanitari ed impianti di protezione antincendio. **Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:**

Primaria (36) Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua; Secondaria:

(42.21) Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;

(43.22.01) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

(43.22.03) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)

Affidamenti: la Società è affidataria in house del servizio idrico integrato con scadenza 31/12/2038 (verbale di deliberazione del Comitato Istituzionale Consiglio di Bacino Polesine n. 17 del 19/03/2014).

Numero dipendenti:

307 nel 2018

320 nel 2019

307 nel 2020

311 nel 2021

313 nel 2022

Soci: 108;

Amministratori: 7;

Compensi annui Amministratori: € 44.292;

Componenti Sindaci: 3;

Compensi annui Sindaci: Presidente € 45.038,00

Unità locali: 124;

Costo del personale:

2020 € 16.605.867

2021 € 16.136.664

2022 € 16.834.926

Valore della produzione:

2020 € 86.881.027

2021 € 87.700.666

2022 € 98.802924

Costi della produzione

2020 € 83.450.568

2021 € 82.571.261

2022 € 93.540795

Risultato di esercizio:

2020 € 993.253

2021 € 526.182

2022 € 916.955

Società quotata: con verbale del C.d.A. n. repertorio 2968 del 30/11/2015 (n. 2197 di raccolta del notaio Loretto dr. Stefano di Bassano del Grappa, ivi registrato il 09/12/2015 al n. 10371 serie IT) la società ha deliberato l'operazione, mediante emissione di prestito obbligazionario non convertibile con scadenza legale al luglio 2034, per un importo in linea capitale di €12.000.000,00, destinato alla quotazione sul mercato EXTRAMOT – SEGMENTO PROFESSIONALE.

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4, commi da 1 a 3, T.U.

La società ha per oggetto la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua, pertanto, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura, di sollevamenti, di depurazione dei reflui recapitanti in pubblica fognatura, nonché la costruzione e manutenzione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione dei suddetti servizi.

Si tratta di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pontecchio Polesine (ex art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), in quanto la gestione del Servizio Idrico Integrato e della relativa rete d'infrastrutture non è gestibile in amministrazione diretta. Per questo motivo la rete idrica è stata concessa in uso alla società affidataria in house del Servizio Idrico Integrato, in forza della convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito.

L'attività svolta dalla società è qualificabile come servizio di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

La partecipazione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. da a) a f), del T.U., in quanto:

- a) rientra nelle categorie di cui all'art. 4, in particolare nella fattispecie di cui al comma 2, lett. a);
- b) ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (soglia determinata ai sensi dell'art. 26, comma 12 quinquies del TU);
- e) non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;


Esito ricognizione: la società non dev'essere dismessa, per le motivazioni sopra espresse.

Azienda Servizi Strumentali S.r.l.

P.I. 01396160291

Dati societari

Il Comune di Pontecchio Polesine detiene una partecipazione diretta, dello 0,09%, nella società strumentale denominata **Azienda Servizi Strumentali S.r.l. (in breve AS2 srl)**, il cui capitale sociale, deliberato e sottoscritto unicamente da enti pubblici, è pari a € 232.800,00 L'azionariato della società è così sintetizzabile:



Il Comune di Pontecchio Polesine esercita sulla società, in forza dell'art. 14 e seguenti dello statuto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Data atto di costituzione: 23/01/2010

Data termine: 31/12/2030

Capitale sociale: € 232.800,00, interamente versato

Inizio attività 02/03/2010

Attività esercitata dall'impresa: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc., gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc., (02/03/2010). Prestazione di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);

Attività esercitata nella sede legale: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc., gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc. Prestazione di servizi di

gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca;

Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.

Numero dipendenti:

28 nel 2018

27 nel 2019

30 nel 2020

35 nel 2021

35 nel 2022

Costo del personale:

2016 € 1.427.832,00

2017 € 1.478.905,00

2018 € 1.406.765,00

2020 € 1.436.277,00

2021 € 1.721.598,00

2022 € 1.935.000,00

Soci: 53;

Amministratori: 3;

Compensi annui Amministratori: € 19.200,00

Sindaci, organi di controllo: 3 effettivi e 2 supplenti;

Valore della produzione:

2018 € 5.101.891

2019 € 5.416.159

2020 € 5.101.981

2021 € 5.416.159

2022 € 6.056.443

Risultato di esercizio dopo le imposte:

2020 € 106.277

2021 € 81.784

2022 135.669

Costi della produzione:

2020 € 4.944.333

2021 € 5.286.981

2022 € 5.849.855

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4, commi da 1 a 3, T.U.

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Pontecchio Polesine (ex art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). In particolare, la società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strumentali all'ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del comune di Pontecchio Polesine (ex art. 4 comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Nello specifico supporta l'Amministrazione comunale nell'ambito informatico e nella gestione del sito web.

Negli ultimi anni AS2 ha distribuito quota parte degli utili d'esercizio a dimostrazione, che si tratta di una società *in bonis*.

La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto rispetta i seguenti requisiti:

- a) rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lett. D), trattandosi di società strumentale;
- b) ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- e) non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
- f) per quanto riguarda i costi di funzionamento, pur registrandone un progressivo aumento, esso è direttamente correlato al costante aumento del fatturato; infatti tra le spese di funzionamento le voci che hanno subito un maggiore aumento sono quelle relative alle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, nonché quelle per servizi; inoltre la società negli ultimi cinque esercizi ha registrato utili;
- g) non vi è necessità di aggregazione della società in altre, in quanto la stessa svolge servizi strumentali all'Ente e a tutti gli altri enti pubblici soci che fanno parte dello stesso ambito territoriale.

Stante la strategicità della partecipazione, per i motivi sopra esposti, è auspicabile che la partecipazione venga mantenuta.

Esito ricognizione: la società non dev'essere dismessa, per le motivazioni sopra espresse.

Ecoambiente srl (P.I. 01452670290)


Dati societari

Il Comune in data 17 dicembre 2020, a seguito di fusione per incorporazione del Consorzio RSU nella società, ha acquisito la partecipazione diretta in Ecoambiente srl costituita da una quota dello 0,25% pari a nominali € 21.539,00.

L'azionariato della società è detenuto dai comuni della provincia di Rovigo.

Il 12 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria dei soci di Ecoambiente spa ha approvato il progetto di fusione per incorporazione con il Consorzio RSU, tale fusione è divenuta esecutiva il 17 dicembre 2020.

Le partecipazioni societarie sono così sintetizzabili:



Il Comune esercita sulla società, in forza dello statuto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Data atto di costituzione: 24/08/2012

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale: € 8.594.911,00 interamente versato

Inizio attività 24/08/2012

Attività esercitata dall'impresa: gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, inclusa la raccolta, anche differenziata, trasporto, smaltimento e trattamento di cui al decreto legislativo 152/2006 e la realizzazione e gestione d'impianti di recupero, trattamento, trasformazione e smaltimento rifiuti.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

- Primaria (38.11) raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
- Secondaria (45.20.1) Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
- Secondaria (45.20.2) Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;

Numero dipendenti:

275 nel 2020
292 nel 2021
325 nel 2022

Costo del personale:

2020 € 13.186.565
2021 € 13.580.922
2022 € 14.336.301

Soci: 51;

Amministratori: 3;

Compensi annui Amministratori: € 34.500,00

Sindaci, organi di controllo: 3 effettivi e 2 supplenti;

Unità locali: 20.

Valore della produzione:

2020 € 40.115.454
2021 € 41.941.201
2022 € 46.496.225

Costi della produzione

2020 € 40.523.325
2021 € 41.120.509
2022 € 45.078.769

Risultato di esercizio:

2020 € 634.984
2021 € 802.343
2022 € 916.955

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4, commi da 1 a 3, T.U.

La società ha per oggetto la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti.

Si tratta di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (ex art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), in quanto la gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti e della relativa rete d'infrastrutture non è gestibile in amministrazione diretta.

L'attività svolta dalla società è qualificabile come servizio di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

La partecipazione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. da a) a f), del T.U., in quanto:

- a) rientra nelle categorie di cui all'art. 4, in particolare nella fattispecie di cui al comma 2, lett. a);
- b) ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione euro (soglia determinata ai sensi dell'art. 26, comma 12 quinquies del TU);
- e) non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;


Esito ricognizione: la società non dev'essere dismessa, per le motivazioni sopra espresse.

Attiva S.p.a.

C.F. 00877590281 in liquidazione e fallimento

Dati societari

Il Comune di Pontecchio Polesine detiene una partecipazione diretta in ATTIVA spa costituita da 125 azioni ordinarie pari a nominali € 266,25 (0,00003%) L'azionariato della società è così sintetizzabile:



Data atto di costituzione: 07/11/1994

Data termine: 31/12/2077

Capitale sociale: € 7.660.966,74, interamente versato dai soci

Oggetto sociale: la società ha ad oggetto: a) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di insediamenti e di interventi industriali, artigianali, commerciali, direzionali, abitativi, ricreativi e sportivi e delle necessarie infrastrutture, ivi comprese la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana e la partecipazione ad operazioni di urbanistica concertata; b) lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi nel settore pubblico e privato relativamente a strutture destinate a servizi di utilità diffusa; c) lo studio, la progettazione e la realizzazione di attività di pianificazione urbanistica e la relativa consulenza anche con riferimento alla c.d. "urbanistica concertata". d) la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e assimilate; e) la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; f) la progettazione, realizzazione, manutenzione di reti di telecomunicazioni, la ricerca e attuazione di tecnologie per la trasmissione di attività di telecomunicazione, informatiche e multimediali; g) l'assunzione di diritti reali sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali relative all'attività di cui ai punti e) ed f). la società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e

partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di stabile investimento.

Scioglimento: - data atto: 28/06/2013

- data iscrizione: 05/07/2013

Fallimento: - data iscrizione procedure: 13/12/2013

- data provvedimento: 13/12/2013 estremi dell'atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013

Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 13/12/2013;

Giudice delegato: Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data termine domanda ammissione: 12/03/2014; luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni Enrico.

Procedure concorsuali rapporto riepilogativo curatore fallimentare

- data atto: 20/10/2016

- data iscrizione: 24/10/2016

Inizio attività 01/06/1995.

Stato attività: impresa inattiva

Addetti: dipendenti 12 al 31/12/2013;

Soci: 135

Amministratori: 5;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 5; **Unità**

locali: 1.

Ultimo bilancio depositato esercizio 2012.

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4, commi da 1 a 3, T.U.

La società, essendo inattiva, non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Pontecchio Polesine (comma 1). Inoltre, stante l'oggetto sociale, rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto la partecipazione societaria non è riconducibile ad alcuna fattispecie prevista dall'art. 4 del TU.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P., le quote di partecipazione in Attiva S.p.A. devono essere liquidate, ma essendo in corso la procedura di fallimento il comune di Pontecchio Polesine è in attesa dell'esito finale. La liquidazione delle quote avverrà nell'ambito del fallimento i cui tempi sono difficilmente stimabili. Non si stimano risparmi dalla liquidazione.

Esito ricognizione: la società è in corso di dismissione a seguito di procedura fallimentare.
--

IV - Le partecipazioni indirette

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie indirette sono ricomprese nella ricognizione solamente quelle detenute tramite società o altri organismi su cui il Comune esercita il controllo, in quanto, come chiarito anche dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 19/2017, l'attività ricognitoria interessa solamente le partecipazioni indirette definite dall'art. 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 175/2016 ovvero *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

La nozione di controllo è definita dal medesimo decreto all'art. 2, comma 1, lett. b), come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Alla luce di queste considerazioni le uniche partecipazioni indirette da includere nella revisione ordinaria sono quella detenuta per il tramite della società Acquevente spa (Viceracqua scarl 11,84%) e della società Ecoambiente srl (Polaris srl 100% e Polesine TLC srl 2,23%).

Su queste partecipazioni indirette, tuttavia, il Comune di Pontecchio Polesine stante la quota minimale detenuta e il concreto meccanismo di esercizio del controllo analogo congiunto non permettono, di fatto, d'incidere effettivamente sull'assetto delle partecipazioni detenute dalla società e disporre l'eventuale dismissione delle stesse. Come già constatato in occasione della revisione ordinaria del 2018.

Conseguentemente, si deve constatare che non sussiste in pratica il requisito di cui all'art. 2 sopra citato.